

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO  
LAVORATRICI GESTANTI PUERPERE O IN PERIODO DI  
ALLATTAMENTO**

**ART. 11**

**DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151**

**"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"**

## PREMESSA

Il presente documento è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi in quanto le disposizioni si collocano nell'ambito della disciplina generale sulla sicurezza del lavoro: il presente documento si prefigge di **valutare i rischi per la tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento**, ed i conseguenti provvedimenti da adottare in applicazione dell'art. 11 del D. Lgs. 151/2001.

La presente valutazione integra i rischi rilevati per le attività lavorative con l'analisi dei fattori di rischio per la salute riproduttiva e con i divieti espressi nelle norme vigenti.

- **agenti fisici:** vengono presi in considerazione quei rischi che possono provocare lesioni al feto o provocare il distacco della placenta, come colpi, vibrazioni, movimenti (quindi anche macchine, impianti con parti in movimento e con pericolo di collisione), movimentazione manuale dei carichi, rumore, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, sollecitazioni termiche, movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti interni ed esterni, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività;
- **agenti biologici:** da considerare nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che si rendessero necessarie mettano in pericolo la salute della gestante e del nascituro.
- **agenti chimici:** con effetti irreversibili, come medicinali antimitotici (cioè in grado di impedire la mitosi cellulare), monossido di carbonio, agenti chimici pericolosi con assorbimento cutaneo.

### Doveri delle lavoratrici

Il principale dovere della lavoratrice è quello di informare immediatamente il Datore di lavoro del suo nuovo stato in modo che possano essere assunti, con tempestività, tutti i provvedimenti di tutela per la salute della madre e del nascituro.

La lavoratrice deve conoscere quali siano i rischi cui è soggetta e quanto questi possano avere influenza negativa nell'eventualità della gravidanza. Questo tipo di attenzione risulterà utile e proficua tanto per l'interessata quanto per la Direzione, perché consentirà di assumere le decisioni più opportune al momento della segnalazione del nuovo stato della dipendente.

### **Compiti della Direzione e Procedure adottate**

Particolare e specifica attenzione va rivolta alle condizioni di lavoro delle lavoratrici in modo da attuare misure di prevenzione e protezione volte alla loro effettiva tutela, con riguardo all'eventuale caso dello stato di gravidanza: l'obiettivo è quello di eliminare il rischio per la donna e, comunque, di ridurlo, in modo che si possa immediatamente intervenire quando la lavoratrice dovesse informare la Direzione del suo nuovo stato. La questione è di notevole importanza perché una donna in gravidanza può risultare più esposta della media a certi fattori di rischio e perché può venirne coinvolto lo stesso nascituro.

Spetta al Datore di Lavoro l'onere di valutare il rischio per la salute della gestante, di prevedere gli interventi di protezione e prevenzione, compreso lo spostamento ad una mansione non a rischio e, nel caso non fosse possibile, di comunicarlo per iscritto direttamente all' ULSS, per permettere alla donna di richiedere l'astensione anticipata dal lavoro.

Nell'approccio alla valutazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro, l'errore da evitare è quello di limitarsi a valutare la mansione specifica e non anche la condizione dell'ambiente di lavoro in cui si opera; potrebbe infatti risultare che la mansione in quanto tale non esponga a rischi, ma che le condizioni ambientali siano tali per cui fattori di rischio derivanti da altre attività coinvolgano, seppur in misura ridotta, l'interessata. Il punto di riferimento rimane l'articolo 3 della Legge n. 1204/71: "E' vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi (si intende riferito al trasporto, sia a braccia sia a spalle, sia con carrelli a ruote su strada o su guida e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico, e ogni altra operazione connessa) nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto".

La prima fase corrisponde all'identificazione degli stessi (agenti fisici, chimici, biologici; processi; movimenti e posture; fatica psicofisica) nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione delle Comunità Europee.

Una volta identificati i rischi, il secondo passaggio è quello di stabilire se gli stessi rientrano tra quelli che sono considerati dalla normativa come pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino. In tal senso, se tali rischi sono compresi nell'allegato A e B del D.Lgs. 151/01, rientrano tra quelli vietati; se compresi nell'allegato C devono essere oggetto di misure qualitative o quantitative. Se da tale valutazione emergono situazioni di rischio, il Datore di Lavoro individua le categorie di lavoratrici esposte (gestanti e/o in allattamento) e le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Dei risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate devono essere informate tutte le lavoratrici ed il loro rappresentante per la sicurezza. Sia l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione che l'informazione sono di estrema importanza, in particolare per il primo trimestre di gravidanza (in effetti vi è un periodo che va dai 30 ai 45 giorni dal concepimento in cui

una lavoratrice può non essere ancora consapevole del suo stato e di conseguenza non essere in grado di darne comunicazione al DL).

Per il caso specifico, una volta in possesso di comunicazione ufficiale da parte della lavoratrice si valuta se:

- esistano rischi per gravidanza ed allattamento
- in caso positivo, se esiste possibilità di altra mansione
- nel caso di possibilità di spostamento, il Datore di Lavoro colloca la lavoratrice a mansione idonea ed invia comunicazione alla direzione provinciale del lavoro (DPL)
- nel caso di impossibilità di spostamento, il datore di Lavoro allontana la lavoratrice ed invia comunicazione alla direzione provinciale del lavoro (DPL) che emette il provvedimento di astensione, previo accertamento della ULSS.

## **2. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo degli Artt. 15 ["Misure generali di tutela"] comma 1 lettera a) e 17 comma 1 lettera a) ["Obblighi del datore di lavoro non delegabili"] del Decreto Legislativo N°81/2008 il Datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti: fisici, chimici o biologici; ai processi o condizioni di lavoro, come riportato nell'allegato C del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1), nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione Europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

La metodologia adottata per la valutazione dei rischi è la stessa riportata nel Documento di Valutazione dei Rischi dell'istituto scolastico. In questo documento si prende in considerazione la condizione particolare delle lavoratrici gestanti, al di fuori del periodo di interruzione obbligatoria dell'attività, prevista dalla legislazione vigente.

L'obiettivo finale della valutazione dei rischi è quello di consentire al datore di lavoro di prendere provvedimenti, quali:

- prevenzione dei rischi professionali, in condizioni particolari della lavoratrice;
- informazione specifica delle lavoratrici gestanti;
- organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute delle lavoratrici in questa particolare condizione.

Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.

### **3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

#### **3.1 Descrizione dell'attività lavorativa nel suo complesso**

L' Istituto Comprensivo "Lido del Faro" nei plessi di appartenenza svolge attività di educazione ed istruzione di bambini/ragazzi di età compresa fra i 3 ed i 14 anni.

Gli insegnanti ed il personale amministrativo, coordinati da un dirigente scolastico – Dott.ssa Rosalia Licata - sono dipendenti dello Stato.

Lo stabile è di proprietà del comune di Fiumicino (Roma) che ne cura anche la sua manutenzione.

L'organico è costituito da: personale docente, applicati di segreteria e personale addetto ai piani (collaboratori scolastici).

Gli OEPAC ed il personale addetto alla refezione sono dipendenti di altre società.

### **3.2 Individuazione delle diverse mansioni lavorative con descrizione sintetica dei compiti eseguiti:**

Nell'ambito dell'istituto scolastico sono identificabili le attività rientranti nell'ambito dei servizi di istruzione ed educazione. In ambito scolastico l'attività svolta è di didattica teorica, tecnica e pratica. Altresì viene svolta un'attività extradidattica di amministrazione (segreteria), di manutenzione e pulizia degli ambienti, attività straordinarie periodiche (recite).

Le attività principali sono quelle di:

**insegnamento e intrattenimento**, svolte nelle aule, negli spazi comuni e nei laboratori a queste dedicate e negli spazi esterni;

**servizio refettorio - mensa**: il servizio è effettuato da una ditta esterna che cucina i pasti in loco per essere distribuiti;

**attività di laboratorio didattico**: viene svolta in aule didattiche attrezzate per le attività da svolgere come ad esempio nel laboratorio di informatica.

**attività direzionale e amministrativa**: è quella svolta nella segreteria della Scuola.

**pulizia dei locali**: questa attività viene svolta direttamente dal personale della scuola.

### **3.3 Individuazione dei potenziali pericoli presenti nei luoghi di lavoro**

Per ciascun luogo di lavoro sono stati identificati i potenziali pericoli a cui potrebbero essere sottoposti i lavoratori che svolgono delle attività in tali zone e per i quali sarà perciò necessario procedere ad una stima dei rischi connessi con l'attività svolta.

La lista dei possibili Pericoli è la seguente:

1. Agenti biologici
2. Agenti cancerogeni
3. Agenti chimici
4. Aree di transito
5. Attrezzature di lavoro
6. Elettricità
7. Illuminazione
8. Incendio ed esplosione
9. Luoghi e locali e posti di lavoro
10. Macchine
11. Microclima
12. Movimentazione manuale dei carichi
13. Organizzazione del Lavoro
14. Radiazioni ionizzanti
15. Radiazioni non ionizzanti
16. Rumore
17. Vibrazioni
18. Stress Lavoro - Correlato
19. Videoterminali

### **4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LAVORATRICI GESTANTI.**

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53". A tutela della salute delle lavoratrici gestanti prevede:

1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato.
3. La lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale e' previsto il divieto.

4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

I pericoli particolari rilevati nella normale attività svolta nell'Istituto scolastico sono:

Agenti biologici:

l'elenco che segue riporta i principali microrganismi responsabili di malattia fetoneonatale in cui fra le categorie più a rischio sono indicate le "lavoratrici a contatto con bambini e fanciulli":

citomegalo-virus (CMV)

Parvovirus B19

virus della rosolia

Virus della varicella e dello zoster (VZV)

Essendo assolutamente vietato esporre le lavoratrici gestanti ai virus:

toxoplasma e virus della rosolia, ed essendo molto elevata la probabilità che gli alunni siano portatori dei virus, la valutazione del rischio utilizzando la formula  $R=PX$ :

ed essendo facile il contatto in virtù della tipologia di lavoro, i valori che si hanno sono:

$$R = 3 \times 4 = 12,$$

non si raggiunge quindi un livello di rischio massimo, ma un livello di rischio tale per cui, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione, le lavoratrici gestanti sono ad alto rischio entrando in contatto con bambini in età scolare. In ogni caso a seguito di un'indagine effettuato nella scuola con il R.L.S. e il datore di lavoro è emerso che negli anni precedenti non vi sono mai stati episodi di contagio.



### **Movimentazione manuale dei carichi:**

E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonche' ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.

Per le attività di cui trattasi, considerando la bassa frequenza in cui è richiesta una attività di movimentazione carichi, con una corretta formazione ed un supporto alle attività si può considerare un livello di rischio accettabile con una probabilità bassa, garantita dalla consapevolezza delle lavoratrici:

$$R=2 \times 3 = 6$$

### **Organizzazione del Lavoro:**

per organizzare le attività è necessario tenere in considerazione le esigenze particolari delle lavoratrici gestanti, come riportato dalle tabelle seguenti

**RISCHI SPECIFICI DI OGNI MANSIONE: DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA**

Docente - Mansione	Rischio	Valutazione
Insegnamento	Nessuno nell'attività d'insegnamento	
	Stress correlato al lavoro (burn-out □ aggravato dallo stato particolare) □ Burn-out: i soggetti sviluppano un lento processo di "logoramento" o "decadenza" psicofisica dovuta alla mancanza di energie e di capacità per sostenere e scaricare lo stress. In tali condizioni può succedere che queste persone si facciano un carico eccessivo delle problematiche degli alunni, non riuscendo così più a discernere tra la propria vita e la loro. Il soggetto tende a sfuggire l'ambiente lavorativo assentandosi spesso e lavorando con entusiasmo ed interesse minori, a provare frustrazione/insoddisfazione. Il burn-out si accompagna spesso ad un deterioramento del benessere fisico, a sintomi psicosomatici come l'insonnia e psicologici come la depressione.	Si farà attenzione a tutte le lavoratrici per verificare se mostrano sintomi in questo senso. Chi aveva già mostrato in precedenza sintomi evidenti corre il rischio maggiore. Eventualmente saranno inviati alla DPL per una valutazione e prese misure appropriate (interdizione in gravidanza)
	Biologico	Astensione obbligatoria in base a risultati sanitari
Attività di riunione, compilazione registri	Nessuno	
Docenti di attività motoria	Stazione eretta per oltre metà dell'orario	Vietato in gravidanza (allontanamento dalla mansione)
Docenti sostegno	Biologico (infezioni) nell'assistenza	(a seconda dei casi concreti) Se il rischio esiste, va chiesta alla DPL l'interdizione in gravidanza e puerperio/allattamento
	Fatica (sforzi eccessivi, ad es. nell'aiuto a muovere disabili anche fisici)	(a seconda dei casi concreti) Se il rischio esiste va chiesta alla DPL l'interdizione in gravidanza e puerperio/allattamento.
	Aggressioni involontarie (urti, colpi, cadute) nel caso di disabili psichici	(a seconda dei casi concreti) Se il rischio esiste va chiesta alla DPL l'interdizione in gravidanza e puerperio/allattamento

<b>VALUTAZIONE generale sulla mansione:</b>
In genere le lavoratrici di scuola primaria e secondaria non sono esposte a fattori di rischio, tranne lo stress (da tenere sotto osservazione) ed il rischio biologico in base ai risultati sanitari.
<b>MISURE INDIVIDUALI DA PRENDERE:</b>
Divieto di eseguire lavoro in posizione eretta in gravidanza in modo da eccedere la metà dell'orario
Divieto in gravidanza e puerperio di spostare-sollevarre pesi eccedenti 3 kg
Divieto in gravidanza di uso di scale e simili
<b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI:</b>
Ergonomia delle sedute
Organizzazione del lavoro in modo corretto
Alla lavoratrice è consentito andare alla toilette con la frequenza desiderata.
Sono consentite brevi pause a disposizione per l'alimentazione.
Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il tragitto casa-lavoro per più di una volta al giorno e il lavoro in ore troppo mattutine, per evitare malesseri della gravidanza.
Con la lavoratrice, nel caso specifico, sarà valutato il rischio causato dal trasferimento casa-lavoro

## DOCENTE SCUOLA DELL'INFANZIA

Mansione	Rischio	Valutazione
Insegnamento	Sollevarre pesi (necessità di sollevare frequentemente i bambini)	Incompatibile in gravidanza e fino al 7° mese post parto (allontanamento dalla mansione)
	Biologico (infezioni prese dai bambini)	Incompatibile in gravidanza e fino al 7° mese post parto (allontanamento dalla mansione)
	Colpi, urti e cadute (dovuti all'imprevedibilità dei bambini)	Incompatibile in gravidanza (allontanamento dalla mansione)
	Stazione eretta per oltre metà del tempo	Vietato in gravidanza (allontanamento dalla mansione)

<b>VALUTAZIONE generale sulla mansione:</b>
In genere le lavoratrici sono esposte a molteplici fattori di rischio. E' necessario il cambio mansione oppure, nella impossibilità di assegnare diversi ruoli, si attiveranno immediatamente le procedure presso la DPL per l'interdizione in gravidanza e fino al 3° mese post-parto.

**COLLABORATRICE SCOLASTICA**

Mansione	Fattore di rischio	Misure di Prevenzione/Attenuazione
Pulizie	<p>Postura eretta per più di metà dell'orario di lavoro</p> <p>Fatica fisica eccessiva</p>	<p>Incompatibile in gravidanza (allontanamento dalla mansione)</p>
	<p>Uso detergenti chimici (da valutare caso per caso la reale entità del rischio chimico sulla base del tipo di detergenti usati e della frequenza e durata dell'uso)</p>	<p>Incompatibile in gravidanza e per i 7 mesi dopo il parto (allontanamento dalla mansione)</p>
	<p>Movimentazione manuale dei carichi</p> <p>*Durante la gravidanza deve essere evitata la movimentazione manuale di carichi.</p> <p>Per "carico" in questo caso si intende un peso superiore ai 3 Kg che venga sollevato in via non occasionale.</p> <p>Per spostamenti di pesi inferiori ai 3 kg non si applicano i criteri relativi alla movimentazione manuale carichi; in tale contesto vanno valutati altri rischi quali la stazione eretta, le posture incongrue, i ritmi lavorativi.</p> <p>**Durante il periodo del post-parto deve essere evitata la movimentazione manuale di carichi qualora l'indice di rischio (metodo NIOSH) sia compreso</p>	<p>*Incompatibile in gravidanza (allontanamento dalla mansione)</p> <p>**Potenzialmente incompatibile per i 7 mesi dopo il parto: dev'essere verificato dall' ULSS (con allontanamento cautelativo dalla mansione)</p>

	tra 0,75 e 1. In questo caso, è opportuno che la lavoratrice nei primi 30 giorni di ripresa del lavoro abbia la possibilità di riadattarsi alla movimentazione manuale di carichi prevedendo, caso per caso, adattamenti quali pause, ritmi meno intensi ecc.	
	Uso di scale portatili	Vietato in gravidanza (allontanamento dalla mansione)
	Posizioni faticose o incongrue (deve abbassarsi per varie attività da svolgere vicino al pavimento, ecc.)	Incompatibile in gravidanza (allontanamento dalla mansione)
	Spostamenti interni (consegna di circolari ecc.)	Compatibile
Vigilanza - Aiuto ad alunni con disabilità psichica o fisica	Colpi, urti (nel caso di alunni con disabilità psichica)	Incompatibile in gravidanza e per i 7 mesi dopo il parto (allontanamento dalla mansione)
	Fatica eccessiva (aiuto a disabili fisici)	Incompatibile in gravidanza (allontanamento dalla mansione) Potenzialmente incompatibile per i 7 mesi dopo il parto: dev'essere verificato dall' ULSS (con allontanamento cautelativo dalla mansione)
Esecuzione di fotocopie	Postura eretta (la valutazione è rinviata alla valutazione dell'intera mansione, per verificare se supera la metà dell'orario)	
Trasporto e predisposizione apparecchi elettrici per le lezioni (TV, Video registratori, proiettori, computers, ecc.)	Fatica fisica eccessiva – movimentazione di carichi	Se troppo faticoso, incompatibile in gravidanza (allontanamento dalla mansione)
	Elettrocuzione	Incompatibile in gravidanza (allontanamento dalla mansione)
Centralino-Portineria-Vigilanza in un'area della scuola	Posizione seduta ma con possibilità di muoversi all'interno dell'area	Accettabile
Aiutare i bambini nei loro bisogni corporali		Incompatibile in gravidanza (allontanamento dalla mansione)
	Biologico (infezioni)	Potenzialmente incompatibile per i 7 mesi dopo il parto: dev'essere verificato dall' ULSS (con sospensione cautelare di questa attività)
Prendere in braccio i bambini per vari motivi (accudirli, vestirli, ecc.)	Sollevamento che richiede fatica eccessiva e/o sforzo violento	Incompatibile in gravidanza (allontanamento dalla mansione)

Assistenza in mensa	Postura eretta per circa 1 ora (la valutazione è rinviata alla valutazione dell'intera mansione, per verificare se supera la metà dell'orario)	
	Livello di esposizione quotidiana e media settimanale al rumore compreso tra 80 dB(A) e 85 dB(A)	Incompatibile in gravidanza (allontanamento dalla mansione)

**VALUTAZIONE generale sulla mansione:**

In genere le lavoratrici sono esposte a plurimi fattori di rischio (salvo posizioni individuali da valutare specificatamente per la singola lavoratrice).  
E' impossibile eliminare alcuni contenuti in modo da ricondurre la mansione entro termini compatibili.

**MISURE INDIVIDUALI DA PRENDERE:**

E' indispensabile cambiare la mansione in gravidanza e anche nei primi 7 mesi dopo il parto. Tuttavia, se non esistono altre mansioni sicure a cui trasferire la lavoratrice, verrà richiesta con lettera alla Direzione Territoriale del Lavoro l'interdizione per l'intera gravidanza e i 7 mesi dopo il parto.

**MISURE DI PREVENZIONI GENERALI:**

Ergonomia delle sedute

Organizzazione del lavoro nelle pulizie in modo corretto

Dotazione di mascherine e guanti idonei per le pulizie

Alla lavoratrice è consentito andare alla toilette con la frequenza desiderata.

Sono consentite brevi pause a disposizione per l'alimentazione

Predisposizione di un locale di riposo dove la lavoratrice incinta e la madre che allatta abbia la possibilità di riposarsi in posizione distesa ( lettino o poltrona che consenta la posizione comoda distesa) e in condizioni appropriate.

Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il tragitto casa-lavoro più di una volta al giorno e il lavoro in ore troppo mattutine, per evitare malesseri della gravidanza.

Con la lavoratrice, nel caso specifico, sarà valutato il rischio causato dal trasferimento casa-lavoro

## ASSISTENTE AMMINISTRATIVA

Lavoro al VDT (più o meno continuativo)	Posizione fissa, faticosa negli ultimi mesi di gravidanza	Compatibile, escluso dal terzo mese pre-parto; si chiederà l'anticipazione di un mese dell'astensione obbligatoria. Si concorderanno pause maggiori e più frequenti valutando anche la specifica postazione di lavoro e la comodità di utilizzo.
Archiviazione, prendere pratiche dall'archivio, trasportare plichi e faldoni	Posizioni faticose quando bisogna prendere/riporre plichi in zone molto basse o molto alte	Incompatibile in gravidanza (allontanamento dalla mansione) E' possibile vietare questa attività, mantenendo la mansione
	Uso di scale	Vietato in gravidanza (allontanamento dalla mansione)

		E' possibile vietare questa attività, mantenendo la mansione
	<p>Movimentazione manuale dei carichi</p> <p>*Durante la gravidanza deve essere evitata la movimentazione manuale di carichi.</p> <p>Per "carico" in questo caso si intende un peso superiore ai 3 Kg che venga sollevato in via non occasionale.</p> <p>Per spostamenti di pesi inferiori ai 3 kg non si applicano i criteri relativi alla movimentazione manuale carichi; in tale contesto vanno valutati altri rischi quali la stazione eretta, le posture incongrue, i ritmi lavorativi.</p> <p>**Durante il periodo del post-parto deve essere evitata la movimentazione manuale di carichi qualora l'indice di rischio (metodo NIOSH) sia compreso tra 0,75 e 1.</p> <p>In questo caso, è opportuno che la lavoratrice nei primi 30 giorni di ripresa del lavoro abbia la possibilità di riadattarsi alla movimentazione manuale di carichi prevedendo, caso per caso, adattamenti quali pause, ritmi meno intensi ecc.</p>	<p>*Incompatibile in gravidanza (allontanamento dalla mansione)</p> <p>**Potenzialmente incompatibile nei 7 mesi post parto: dev'essere verificato dall' ULSS (con allontanamento cautelativo dalla mansione)</p> <p>E' possibile vietare questa attività, mantenendo la mansione</p>
Ricevere il pubblico allo sportello	Posizione eretta prolungata complessivamente superiore a 3 ore	<p>Vietato in gravidanza (allontanamento dalla mansione)</p> <p>E' possibile vietare questa attività, mantenendo la mansione con altri lavori impiegatizi in posizione assisa (cioè stazione seduta)</p>

**VALUTAZIONE generale sulla mansione:**

In genere le lavoratrici sono esposte a limitati e modesti fattori di rischio in gravidanza.

E' possibile eliminare alcuni contenuti in modo da ricondurre la mansione entro termini compatibili: verrà posto un divieto per talune componenti della mansione.

Solo per le lavoratrici che utilizzano in modo continuativo e prolungato il computer verrà chiesto alla DPL l'anticipazione al 3° mese dell'astensione obbligatoria.

**MISURE INDIVIDUALI DA PRENDERE:**

Divieto in gravidanza di eseguire lavoro in posizione eretta (allo sportello e altri lavori) in modo da eccedere la metà dell'orario.



Lavoratrici che utilizzano in modo continuativo e prolungato il computer: sarà vietato eccedere le 4 ore in gravidanza; si concorderanno pause maggiori e più frequenti; verrà chiesto alla DPL l'anticipazione al 3° mese dell'astensione obbligatoria.
<b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI:</b>
Ergonomia delle sedute.
Alla lavoratrice è consentito andare alla toilette con la frequenza desiderata.
Sono consentite brevi pause a disposizione per l'alimentazione.
Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il tragitto casa-lavoro più di una volta al giorno e il lavoro in ore troppo mattutine, per evitare malesseri della gravidanza.
Con la lavoratrice, nel caso specifico, sarà valutato il rischio causato dal trasferimento casa-lavoro.

**Relativamente alla valutazione del rischio “post partum” o meglio definita nel periodo dell’allattamento, nell’ambito dell’attività, sia per la scuola materna che per la scuola elementare, che per la scuola secondaria di primo e secondo grado, non si ravvisano le situazioni contemplate dagli allegati A e B del Decreto Legislativo 151 del 2001, pertanto, il rischio non risulta essere presente. Tale condizione risulta essere confermata anche nell’attuale periodo di post pandemia Covid-19 poiché, facendo riferimento al Rapporto Covid-19 n° 45 del 2020, viene specificato quanto segue:**

- *Alla luce delle evidenze disponibili che non confermano la presenza del virus nel latte materno, i benefici dell’allattamento superano ampiamente i potenziali rischi, anche nei Paesi ad alto reddito.*
- *Al momento, il rischio connesso all’allattamento è legato soprattutto al contatto ravvicinato con la madre, attraverso le goccioline del respiro (droplet). I pochi casi di infezione COVID-19 nei bambini avvenuta per trasmissione orizzontale hanno avuto una manifestazione clinica assente o moderata.*

**Aggiungendo a tale indicazione normativa anche la Circolare Ministeriale del 04/09/2020, risulta, pertanto, essere palesemente non prorogabile il periodo dell’allattamento concesso alla donna e di conseguenza le lavoratrici potranno riprendere la loro mansione utilizzando dispositivi di protezione di maggiore efficacia se richiesti (mascherina FFP2 e visiera protettiva). Si specifica, inoltre, che relativamente al solo personale di sostegno, considerata la tipologia di attività e qualora il Datore di Lavoro non riscontrasse la possibilità di assegnare la persona ad altra mansione, poiché sussiste un pericolo di urti, colpi o cadute a causa di disabili psichici, verrà fatta richiesta alla DPL di estendere l’astensione della lavoratrice dal servizio per il periodo indicato dalla norma.**

Qualora il ginecologo della lavoratrice, dovesse autorizzare la stessa a proseguire l'attività, occorre adottare la seguente procedura:

**1) orario:**

**ingresso: prima dell'arrivo dei bambini;**

**uscita: dopo l'uscita dell'utenza con consegna degli alunni effettuata da altro personale.**

**2) Alla docente, la scuola dovrà:**

- 1. fornire un bagno ad uso esclusivo o in alternativa se la struttura non lo consenta si dovrà provvedere ad effettuare una pulizia adeguata del locale prima dell'uso da parte della docente.**
- 2. Concedere l'utilizzo del bagno più volte al giorno in base alle necessità della docente.**
- 3. Procurare, nel caso di sosta per il pranzo, un luogo non frequentato dai bambini della scuola.**
- 4. Garantire un distanziamento di due metri dall'alunno più vicino.**
- 5. Dotare la docente di idonei D.P.I. (mascherine FFP2, visiera), di un camice da utilizzare e durante la presenza in classe, alla cui pulizia dovrà provvedere autonomamente l'insegnante.**
- 6. Consentire un adeguato ricambio di aria durante la permanenza in classe.**
- 7. Assicurare la presenza nell'aula di gel igienizzante.**
- 8. Vietare il trasporto di plichi e faldoni e comunque qualsiasi oggetto o materiale con peso superiore ai 3 Kg.**
- 9. Vietare l'uso di materiale didattico che sia tossico, nocivo e infiammabile**
- 10. Vietare il ricevimento dei genitori se non in Webinar.**
- 11. Vietare l'uso di scale e di sgabelli o altro arredo che consenta di stare all'insegnante ad un'altezza da terra superiore ai 30 cm.**
- 12. Vietare il lavoro alla fotocopiatrice per via della posizione eretta.**

**Il rispetto della procedura dovrà essere assicurata, in assenza del Datore di Lavoro, dal Preposto ai sensi dell'Art. 19 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.:**

*a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.*

*f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.*

## **Inadeguatezza delle strutture**

Durante il periodo di gestazione è necessario garantire adeguate strutture per riposarsi e servizi igienici idonei.

Durante il periodo di allattamento è necessario tenere in considerazione la necessità, per le madri che allattano, di poter accedere ad adeguate strutture per estrarre e conservare al sicuro il latte materno o la possibilità di allattare i neonati sul posto di lavoro o nelle sue vicinanze. Garantire strutture idonee contribuisce a proteggere in modo significativo la salute sia della madre che del bambino.

## **Informazione e formazione**

L'obbligo di informazione e formazione stabilito dagli articoli 36 e 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate. Le lavoratrici devono essere informate in particolare sulle procedure da adottare:

La lavoratrice ai sensi dell'art. 21 del D.Lvo n.151 del 26/03/2001 deve al più presto informare il datore di lavoro del proprio stato presentando il certificato di gravidanza ed eventuale altra documentazione utile sul suo stato di salute;

La lavoratrice deve essere informata sui rischi da esposizione per le lavoratrici gestanti; Considerando che la movimentazione manuale dei carichi può comportare rischi sia per la gestante che per il nascituro, il datore di lavoro valuta di volta in volta il dettaglio delle mansioni lavorative per evitare che la lavoratrice sia sottoposta a movimentazione manuale dei carichi;

l'uso di videoterminali non comporta rischi specifici per la gestante e il nascituro; eventuali limitazioni possono essere correlate alle problematiche posturali legate alla gravidanza.

## **Programma di miglioramento della sicurezza**

Sulla base dei risultati della valutazione dei rischi è stato possibile individuare gli interventi migliorativi necessari per ridurre il rischio degli eventi incidentali

- a) Evitare il contatto delle lavoratrici gestanti con bambini di età scolare.
- b) Garantire un'organizzazione del lavoro che tenga in considerazione le necessità della lavoratrice durante la gestazione e l'allattamento.
- c) Organizzare strutture idonee alla necessità descritte.
- d) Formare ed informare le lavoratrici sui particolari comportamenti da tenersi e sui rischi a cui vanno incontro durante questi particolari periodi.

## 5. CONCLUSIONI

I provvedimenti previsti ed indicati nelle precedenti tabelle sono mirati ad attenuare la probabilità del verificarsi dell'evento dannoso nonché a ridurre la magnitudo (gravità) dell'accadimento per le lavoratrici gestanti e in allattamento.

Il Datore di lavoro  
Prof.ssa Rosalia Licata



Rosalia Licata

Il R.S.P.P.  
Pier Giuseppe Peretti

Pier Giuseppe Peretti

La R.L.S.  
Simonetta Renzi

Simonetta Renzi